



DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

OGGETTO: CANCELLAZIONE CASELLE DI PEC REVOCATE – IMPRESE INDIVIDUALI, SOCIETA' DI PERSONE E SOCIETA' DI CAPITALI

IL CONSERVATORE

VISTO l'art. 8 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e s.m.i., istitutivo del Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 c.c.;

VISTO il DPR 7 dicembre 1995 n. 581, recante il regolamento di attuazione per la tenuta ed il funzionamento del Registro delle Imprese;

RICHIAMATA la delibera della Giunta Camerale n. 87 del 20/11/2020, relativa alla propria nomina quale Conservatore della Camera di Commercio di Catanzaro;

VERIFICATO che l'argomento in esame rientra nell'ambito delle proprie competenze;

VISTI gli artt. 2190 c.c. in materia di iscrizioni obbligatorie nel Registro delle Imprese non richieste dalla parte tenuta all'adempimento di legge;

VISTO l'art. 16 del DL 185/2008 convertito in legge 2/2009 in materia di obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese dell'indirizzo di posta elettronica certificata - PEC per le società;

VISTO l'art. 6bis del D.Lgs. 82/2005 – CAD Codice dell'Amministrazione Digitale e succ. mod. ed int., riguardante il pubblico elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico;

VISTO l'articolo 40 del DL 16 Luglio 2020 N. 76 , recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito con modificazioni dalla L. 11 Settembre 2020, n. 120, il quale prevede che “Il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247, dall'articolo 2490, sesto comma, del codice civile, nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel registro delle imprese, è disposto con determinazione del conservatore”.

RICHIAMATA la nota in data 18/12/2013 n. 9089 con cui l'Agenzia per l'Italia Digitale ha imposto ai Gestori di PEC il divieto assoluto di riassegnazione delle caselle di posta;

RICHIAMATE le note in data 2 aprile 2013 e 23 giugno 2014 con cui il MiSE ha affermato l'obbligo di univocità ed esclusività degli indirizzi di PEC per le imprese singole ed associate;

ESAMINATO il parere espresso in materia di PEC dal Consiglio di Stato in data 20/02/2013;

ESAMINATA la direttiva MiSE/Ministero della Giustizia del 27 aprile 2015 con cui sono stati forniti alle camere di commercio indirizzi e precise indicazioni per assicurare il rispetto degli obblighi inerenti la pec delle imprese;

RICHIAMATI gli artt. 8 co. 3 e 21-octies co. 2 della legge n. 241/1990 riguardo agli obblighi di comunicazione dei procedimenti amministrativi, quando risulti particolarmente gravosa la comunicazione personale e, comunque, il provvedimento da adottare debba ritenersi vincolato, come nella fattispecie, in cui appare pacifico l'obbligo di cancellazione di PEC non valide e l'impossibilità per l'utente di recuperare la pec una volta revocata;

RITENUTO, pertanto, che in difetto di un indirizzo di PEC cui inviare le comunicazioni d'ufficio alle imprese, siano utilizzabili i soli canali informatici (pubblicazione sull'albo on line e sul sito istituzionale della camera di commercio, iscrizione della cancellazione dell'indirizzo nel Registro delle Imprese) oltre ovviamente al deposito del decreto nella Cancelleria del Tribunale, stante anche il disposto dell'art. 151 c.p.c. che consente al giudice di individuare forme alternative di comunicazione quando lo consigliano circostanze particolari derivanti dalla numerosità delle imprese coinvolte;

RITENUTO, per altro verso, che una palese negligenza dell'impresa, la quale non provveda ad aggiornare e presidiare la propria casella di PEC, non può tradursi in un obbligo per la pubblica amministrazione di provvedere attraverso procedure particolarmente onerose, sopportandone in toto i costi;

CONSIDERATO che la cancellazione di una PEC non valida porta come unica conseguenza per l'impresa l'obbligo, comunque esistente, di iscriverne un nuovo indirizzo di PEC, essendo impossibile la riassegnazione/mantenimento della casella di posta non valida;

TENUTO CONTO che la PEC deve servire a costruire un nuovo modello di rapporti tra le imprese e il mondo della Pubblica Amministrazione in ambito fiscale, previdenziale, lavoristico, giudiziario e in ogni altra forma di prestazione di servizi richiesti agli Enti Pubblici, attraverso una modalità di collegamento semplice e sicura, basata su un sistema di messaggistica via internet;

- che la PEC, in tale ottica, rappresenta l'equivalente "elettronico" dell'indirizzo "fisico" della sede legale ed è dunque un indirizzo pubblico informatico dell'impresa al quale perverranno informazioni, atti e notifiche valide a tutti gli effetti di legge, rappresentando il domicilio elettronico dell'impresa da mantenere sempre attivo, rinnovato regolarmente nel tempo e costantemente presidiato;

- che, per rispondere a questi requisiti, il presupposto di base, necessario per la certezza ed ufficialità dei rapporti giuridici è, infatti, che l'indirizzo di PEC

- sia univocamente ed esclusivamente riferibile al destinatario, senza possibilità di domiciliatura presso terzi o di duplicazione di indirizzi;
- sia costantemente tenuto attivo (e sistematicamente presidiato dall'impresa) e non attivato solo al momento di eseguire uno specifico adempimento di legge;
- non sia consentito al Gestore di riassegnare un indirizzo di pec già dismesso da altro soggetto;

CONSIDERATO che alle camere di commercio è stato affidato il controllo che gli indirizzi di PEC delle imprese rispondano ai requisiti descritti;

- che la camera di commercio, in ottemperanza a tale obbligo di controllo, provvede sistematicamente alla revisione delle caselle PEC iscritte nel Registro delle Imprese, procedendo ad attivare la cancellazione delle PEC invalide;

- che l'iscrizione e il mantenimento nel Registro Imprese di una casella valida di pec è iscrizione obbligatoria espressamente prevista dalla legge, per imprese singole ed associate;

- che, per tutte le ragioni sin qui rappresentate e per la tutela della fede pubblica, non può permanere nel Registro Imprese l'iscrizione di un indirizzo di pec inattivo, non valido o comunque revocato o appartenente a soggetti diversi;

- che la mancata iscrizione di una casella di posta attiva e/o la mancata sostituzione di una invalida o revocata che venga perciò cancellata d'ufficio dal Registro Imprese equivale ad omessa denuncia di un'iscrizione obbligatoria ed è, pertanto, motivo di sanzione amministrativa nei confronti del titolare/legale rappresentante dell'impresa;

CONSIDERATO che il controllo e la cancellazione massiva delle PEC da ritenersi a vario titolo non valide risponde alla superiore esigenza di mantenere costantemente aggiornato, tramite il collegamento informatico con il Registro delle Imprese, l'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata, affinché la PEC possa effettivamente diventare lo strumento di comunicazione tra imprese e mondo della Pubblica Amministrazione in ambito fiscale, previdenziale, lavoristico, giudiziario;

DATO ATTO che l'Ufficio del Registro Imprese ha provveduto:

- ad estrarre l'elenco di imprese con PEC "revocate" in data 12/09/2022 dalla banca dati "Cruscosto Qualità" di InfoCamere s.c.p.a. , società in house di gestione della rete informatica camerale;

- a dare pubblicità in data 13/09/2022 alla notizia di avvio del procedimento di cancellazione degli indirizzi di PEC mediante pubblicazione dell'elenco, per 30 giorni, all'Albo camerale on-line, sul sito istituzionale della camera di commercio, per cui gli oneri di comunicazione possono ritenersi adeguatamente assolti;

DATO ATTO altresì che l'ufficio ha cura di eliminare dall'elenco le caselle di PEC per le quali le imprese abbiano eventualmente provveduto a regolarizzazione

DETERMINA

- di cancellare, per le ragioni in premessa illustrate, - ai sensi dell'art. 2190 c.c. – gli elenchi (allegato 1, allegato 2 e allegato 3), parte integrante del presente provvedimento, di imprese individuali, società di persone e società di capitali che risultano avere caselle di posta elettronica certificata non più valide perché revocate, per la cancellazione d'ufficio dei relativi indirizzi, trattandosi di iscrizioni obbligatorie non richieste dai diretti interessati.

L'avviso di avvio del procedimento è stato reso pubblico ex art. 8 co. 3 legge 241/1990 mediante pubblicazione sul sito istituzionale.

L'ufficio provvede, in ogni caso, ad eliminare dall'elenco le imprese che, nel corso del procedimento, hanno regolarizzato i propri indirizzi di posta certificata e, prima della materiale cancellazione, curerà di verificare che gli indirizzi risultanti nel Registro coincidano effettivamente con quelli da cancellare riportati nell'elenco delle pec revocate.

La cancellazione delle PEC revocate da Registro Imprese comporterà, in automatico, la cancellazione dell'indirizzo dall'INI-PEC.

La presente determinazione è da pubblicare all'Albo camerale a norma dell'art.32 della legge n.69/2009.

IL CONSERVATORE
(Avv. Bruno Calvetta)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.)